

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 23/10/2018

FATTO

Parte ricorrente premette di avere sottoscritto con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio – il primo in data 27 agosto 2008, l'altro in data 14 febbraio 2012 – e di averli entrambi estinti anticipatamente (rispettivamente, il 29 febbraio 2012 e il 31 ottobre 2016). Chiede pertanto ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b. il rimborso della quota non maturata degli oneri bancari e assicurativi anticipati, in particolare, quanto al contratto più antico, la somma complessiva di Euro 904,75, mentre con riguardo all'altro finanziamento l'importo di Euro 2.317,31. Il tutto oltre interessi di legge.

L'intermediario convenuto non presenta controdeduzioni. Peraltro, nel riscontrare i rispettivi reclami, aveva dato atto della avvenuta estinzione anticipata di entrambi i prestiti.

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che, in data 23 ottobre 2017, l'intermediario convenuto è stato cancellato dall'Albo ex art. 107 t.u.b.; cionondimeno, il presente ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto proposto (il 20 luglio 2017 ovvero) in una data anteriore rispetto a quella della cancellazione.



Passando al merito della questione, preme richiamare il costante orientamento di questo Collegio secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione del contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò posto, con specifico riferimento al contratto più antico, riconosciuta la natura *recurring* delle voci rispettivamente denominate "commissione di intermediazione" e "commissioni bancarie" (non risultando agli atti indicazione idonea del relativo sottostante), constatata la mancata previsione a livello contrattuale di un criterio alternativo al pro rata temporis per la determinazione della quota di premio da retrocedere, si ritiene che le pretese di parte ricorrente meritino di essere accolte, come da tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	44	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				379,37	224,81	96,00	128,81
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				1.263,60	748,80		748,80
<i>Premi assicurativi</i>				1.075,17	637,14	610,13	27,01
Totale							904,62

Quanto al contratto più recente, riconosciuta la natura *recurring* delle voci rispettivamente denominate "commissione di intermediazione" (in quanto diretta a coprire *inter alia* l'oscillazione del tasso variabile di interessi nel corso del rapporto) e "commissioni bancarie" (riferendosi anche ad attività successive alla sottoscrizione del contratto), constatata la mancata previsione a livello contrattuale di un criterio alternativo al pro rata temporis per la determinazione della quota di premio da retrocedere, si ritiene che le pretese di parte ricorrente meritino di essere accolte, come da tabella qui di seguito riportata:

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				141,00	75,20	887,81	-812,61
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				5.924,91	3.159,95	246,40	2.913,55
<i>Premi assicurativi</i>				406,08	216,58		216,58
Totale							2.317,52

La suddetta somma è peraltro appena superiore all'importo richiesto dal cliente (€ 2.317,31). In considerazione del limite della domanda, l'ammontare da retrocedere alla parte ricorrente deve ritenersi pertanto pari a Euro **3.221,93**.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.221,93, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA